

N. v.G. [redacted]



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione VIII CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Enrica Alessandra Manfredini	Presidente
dott. Laura Maria Cosmai	Giudice Relatore
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo	Giudice

all'esito dell'udienza del [redacted]  
nel procedimento iscritto al n. v.g. [redacted] promosso da:

**PUBBLICO MINISTERO**

**RICORRENTE**

contro

[redacted]  
[redacted]

**RESISTENTI CONTUMACI**

**MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Ministro *pro tempore* rappresentate e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Milano

**INTERVENUTO**

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

provvedendo sul ricorso ( ex art. 95 DPR 396/2000) proposto in data 21.2.2023 dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI MILANO con il quale chiede che il Tribunale disponga l'annullamento della trascrizione nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano ( anno n. [redacted] reg [redacted] parte [redacted] serie [redacted] anno [redacted] ) dell'atto di nascita di [redacted] nato il [redacted] a [redacted] ( Canada) in quanto contrasto al vigente ordinamento giuridico ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di procedere alla conseguente annotazione

OSSERVA quanto segue:

- **IN FATTO**

il Comune di Milano segnalava in data [redacted] Febbraio 2023 alla Procura della Repubblica la trascrizione, effettuata in data [redacted] gennaio 2023 nei registri dello Stato Civile, della traduzione in lingua italiana dell'atto di nascita di [redacted] nato il

[REDACTED] a [REDACTED] (Canada) atto redatto in lingua inglese e francese rilasciato in data [REDACTED] dall'ufficiale dello Stato civile [REDACTED];

La Procura della Repubblica prendeva atto che nell'atto di nascita del minore [REDACTED] venivano riportati due genitori dello stesso sesso e in particolare i signori [REDACTED]

Il PM sede, quindi, promuoveva il presente procedimento osservando che già con la sentenza n. 12193/2019 dell'8 maggio del 2019 la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che *"il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante ricorso alla maternità surrogata ed il genitore di un'intenzione munito di cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'articolo 12 comma sesto della legge 40 del 2004 qualificabile come principio di ordine pubblico in quanto posto a tutela dei valori fondamentali quali la dignità umana della gestazione e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire il rilievo al rapporto genitoriale mediante il ricorso ad altri strumenti quali l'adozione in casi particolari prevista dall'articolo 44 comma primo lettera d) della legge 184 del 1983"*. Il PM ricorrente, richiamava altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 237/2019 che ha riaffermato il principio secondo cui *"allo stato nel nostro ordinamento è escluso che i genitori di un minore possano essere due persone dello stesso sesso"* nonché la sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2021 che ha confermato *"l'impossibilità di riconoscere in Italia una sentenza straniera di attribuzione dello stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente che abbiano fatto ricorso alla maternità surrogata all'estero che più specificamente l'impossibilità di trascrivere un provvedimento giudiziario straniero nella parte in cui attribuisce lo status di genitore anche al componente della coppia che abbia partecipato alla surrogazione di maternità, senza fornire i propri gameti dal momento che spetta al legislatore bilanciare, alla luce del criterio di proporzionalità, gli interessi del minore con lo scopo legittimo perseguito di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità penalmente sanzionato dal legislatore"*; richiamava da ultimo la sentenza n. 38162/2022 del 30 dicembre del 2022 con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ponendosi nel solco della linea interpretativa già precedentemente tracciata ha affermato che *"poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità delle condotte e gli scopi perseguiti, offende in modo*

intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane non è automaticamente trascrivibile di provvedimento giudiziario straniero, e a forziere l'atto originario di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d'intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel paese estero sia pure in conformità con la lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L'ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l'adozione in casi particolari ai sensi della legge 184 del 1983 articolo 44 comma primo lettera d). Allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, l'adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico con il conseguente status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ne ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita".

Il ricorso della Procura della Repubblica e il decreto del Tribunale di fissazione dell'udienza camerale venivano notificati ai sig.ri ██████████ e ██████████ che pur non costituendosi in giudizio comparivano all'udienza in camera di consiglio del ██████████ nonché al Ministero degli Interni presso l'avvocatura dello Stato di Milano;

Il Ministero degli interni si costituiva regolarmente in giudizio depositando comparsa in data ██████████ con la quale, intervenendo nel presente procedimento, aderiva integralmente alle conclusioni del PM. Si richiama in particolare che a fronte della decisione di taluni comuni di consentire l'iscrizione negli atti di nascita in qualità di genitori di due persone dello stesso sesso ovvero la trascrizione nei registri dello Stato Civile di siffatti atti formati all'estero, la Prefettura di Milano si è rivolta con nota numero ██████████ del ██████████ 2023 al Ministero dell'Interno che con nota numero ██████████ del ██████████ 2023 ha confermato la propria consolidata posizione in conformità dell'orientamento della giurisprudenza più autorevole come aveva già fatto con la circolare numero 3 del 19 gennaio 2023 segnalando la recente pronuncia della Corte di Cassazione SSUU n 38162 del 30 dicembre 2022 ed invitando i Prefetti a portarla a conoscenza dei Sindaci ai fini di "assicurare una puntuale ed uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle sezioni unite negli adempimenti dei componenti degli uffici" cui ha provveduto il Prefetto di Milano con nota ██████████ del ██████████ 2022 diretta ai Sindaci dell'area metropolitana milanese.

- All'udienza in camera di consiglio, il PM e il Ministero dell'Interno insistevano nel proprio ricorso integralmente riportandosi alle conclusioni di cui ai propri atti.  
[REDACTED] e [REDACTED] presenti all'udienza, rendevano le dichiarazioni riportate nel verbale dell'udienza e depositavano documentazione clinica circa l'identità biologica del minore;

OSSERVATO IN DIRITTO CHE:

E' pacifico e non oggetto di contestazione che il minore [REDACTED] sia nato in Canada a seguito di gestazione per altri/ maternità surrogata facente parte del condiviso progetto di genitorialità dei Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] in data [REDACTED] è nato a [REDACTED] come da atto di nascita formato nello stato di [REDACTED] (Canada) numero di registrazione [REDACTED] che indica [REDACTED] [REDACTED] (entrambi cittadini italiani) quali genitori. L'atto è stato poi trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano.

Come da documentazione prodotta all'udienza camerale del [REDACTED] il minore è biologicamente figlio di [REDACTED].

In primo luogo ritiene il Tribunale di poter aderire e condividere la scelta del Pubblico ministero in ordine alla topologia del procedimento intrapreso - ossia il procedimento ex art.95 e ss del DPR 3.11.2022 n. 396 al fine di ottenere la rettificazione, con annullamento parziale, della trascrizione dell'atto di nascita del minore con eliminazione dallo stesso dell'indicazione del genitore d'intenzione [REDACTED] e quindi riportando la sola indicazione del genitore biologico [REDACTED]. Nessun dubbio, infatti, può nel caso di specie sussistere in relazione alla legittimità del procedimento intrapreso il quale - invero non modifica in alcun modo l'atto di nascita (e quindi lo status) del minore nato all'estero - atto che è e resta quello formato in Canada e che riporta l'indicazione di entrambi i genitori (biologico e intenzionale) - ma opera ed è destinato ad avere effetto solo sulla trascrizione dello stesso ossia sull'impossibilità di riportare l'indicazione di entrambi i genitori. In altri termini, l'accoglimento del ricorso, non comporterà alcuna modifica circa lo status del minore (che in forza del suo atto di nascita formato all'estero ha 2 genitori) ma sulla sua trascrivibilità in Italia laddove, invero, solo il genitore biologico potrà essere considerato tale e, di conseguenza, avere ed esercitare la responsabilità genitoriale sul minore medesimo. Passando al merito occorre, peraltro, sin da subito evidenziare che la normativa vigente non prevede - malgrado gli autorevoli moniti rivolti al legislatore anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze 32 e 33 del 2021- un istituto *ad hoc* finalizzato al riconoscimento del rapporto genitoriale tra il figlio nato da maternità surrogata e il cd.

genitore intenzionale, ossia il genitore che, seppur privo di legame biologico con il figlio, ha partecipato *con intenzione* alla decisione di far nascere il bambino mediante procedura di procreazione medicalmente assistita.

Proprio in assenza di normativa specificamente applicabile alla fattispecie questo Tribunale, come peraltro molti Tribunale di merito, ha ritenuto sia anteriormente sia anche successivamente alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12193/2019, resa a seguito della camera di consiglio del 6.11.2018 e pubblicata l'8.5.2019, a fronte dell'indubbio vuoto normativo presente nella legislazione italiana con riferimento al riconoscimento dello *status* di figlio per i minori nati da maternità surrogata, non contraria all'ordine pubblico internazionale la trascrizione integrale (ossia con indicazione di entrambi i genitori) in Italia dell'atto di nascita, formato all'estero, di un minore nato da maternità surrogata. Ed invero, questo Tribunale, pur prendendo atto dei principi enunziati dalla sentenza n. 12193 del 2019, ritenendo inadeguata la tutela riconoscibile nel nostro ordinamento ai minori nati all'estero da maternità surrogata come proposta alternativa alla trascrizione dell'atto di nascita -ossia l'adozione in casi particolari di cui all'art 44 comma primo lettera d) delle legge 184/1983 (nella sua formulazione antecedente all'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 79/2022) - e condividendo le considerazioni svolte dalla Suprema Corte con l'ordinanza interlocutoria del 21.1.2022 n. 1842 (con cui la Sezione Prima Civile ha rimesso al Primo Presidente alcune questioni di particolare importanza per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite) ha in precedenza ammesso la trascrizione dell'atto di nascita ritenendo da un lato che l'adozione in casi particolari non riconoscesse - come richiesto ex art 8 Cedu - al bambino quella relazione giuridica con chi lo ha voluto mettere al mondo ("diritto alla vita familiare"), in modo certo, nel più breve tempo possibile tempo "*breve que possibile*" e produttiva dei medesimi "effetti" (*les memes effects*) della registrazione/ trascrizione dell'atto di nascita e dall'altro che permanessero nodi problematici e interpretativi tali da consentire al giudice di merito un approccio interpretativo con una specifica valutazione concreta (ossia riferita al caso specifico) di tutti gli interessi in gioco ossia dignità della donna, interesse del minore, conformità con la *ratio legis* dell'adozione e della disciplina sulla procreazione medicalmente assistita proprio in forza degli interrogativi posti con l'ordinanza interlocutoria richiamata.

In altri termini il terreno normativo e il percorso interpretativo in cui questo Tribunale si è sino ad oggi mosso è stato dato :

- a) dalla constatazione (fatta propria anche dalla Corte Costituzionale con le pronunzie 32 e 33 del 2021) della necessità di una sollecito intervento del legislatore alla luce dell'inidoneità

dello strumento dell'adozione in casi particolari, sollecitandolo ad introdurre una disciplina adeguatamente tutelante per il minore, compatibile con i principi costituzionali e sovranazionali menzionati: *"Al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali poc'anzi ricapitolati attraverso l'adozione, essa dovrebbe dunque essere disciplinata in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983. Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata - nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati - non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco. Di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica, questa Corte non può, allo stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore."* (C. Cost. 33/2021, pag. 14-15).

- b) dalla constatazione che la disciplina dell'adozione in casi particolari non garantisce, né in termini di celerità né in termini di pienezza, i medesimi diritti riconoscibili con la trascrizione dell'atto di nascita ma neppure di quelli riconosciuti con l'adozione cosiddetta legittimante e piena e tantomeno quella riconosciuta ai nati per affetto del riconoscimento dai genitori;
- c) della condivisione degli aspetti evidenziati con l'ordinanza interlocutoria ( Cass n. 1842/2022) e in particolare della ipotizzata possibilità per il giudice di verificare -nel caso concreto e di volta in volta- tutti gli interessi in gioco al fine di garantire il diritto del minore a ricevere un riconoscimento effettivo, rapido e completo del suo *status* di figlio rispetto a entrambi i genitori che hanno voluto la sua nascita e quindi assicurare al minore nato da maternità surrogata una posizione di tutela dei propri diritti costituzionali non deteriore rispetto ai diritti della donna gestante e dell'adottato. In altri termini della possibilità di mettere a confronto, in concreto, l'interesse del minore (diritto all'identità personale e alla vita familiare), la tutela della dignità della donna coinvolta nel processo procreativo GPA nonché il rispetto dell'istituto dell'adozione al fine di evitare l'incentivo, anche indiretto, a pratiche elusive del divieto di surrogazione di maternità.

- d) delle necessità di verificare, nella singola fattispecie, i seguenti presupposti: adesione libera, consapevole e non determinata da necessità economiche da parte della donna alla gestazione; revocabilità del consenso alla rinuncia all'instaurazione del rapporto di filiazione sino alla nascita del bambino; necessità di un apporto genetico alla procreazione da parte di uno dei due genitori intenzionali; valutazione in concreto degli effetti dell'eventuale diniego del riconoscimento sugli interessi in conflitto
- e) dalla necessità - vertendosi di diritti da attribuire a soggetto minore d'età - che la sua tutela non sia sospesa a tempo indeterminato, nell'attesa che il legislatore vari una normativa atta a consentire il riconoscimento giuridico del legame di fatto esistente tra il minore e coloro che ne hanno voluto la sua nascita, che si occupano del minore sotto il profilo morale e materiale e che costituiscono uno stabile riferimento affettivo nell'ambito del medesimo nucleo familiare, con la conseguenza che si impone al Giudice di reperire la più idonea soluzione atta a garantire i diritti del minore, soggetto certamente "incolpevole" rispetto alle scelte operate da coloro che hanno contribuito alla sua nascita, anche quando dette condotte integrino un illecito amministrativo o addirittura penale;
- f) della necessità di assicurare al minore nato da maternità surrogata effettività di tutela anche in relazione alle dilate tempistiche del procedimento ex art. 44 lett. d), non certo compatibili con l'esigenza di immediato riconoscimento del minore essendo indubbio che anche solo la condizione di "incertezza" giuridica della propria posizione personale rappresenti un significativo *vulnus* per il minore che sarebbe posto in un "limbo anche identitario e relazionale".

Osserva il Tribunale che il proprio precedente orientamento debba oggi mutare alla luce delle intervenute pronunzie della Corte Costituzionale ( 79/2022) e della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione SSUU n 38162 del 30 dicembre 2022)

In particolare va rilevato che con la pronuncia 79 del 2022 è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante" (C. Cost. 23.2.2022 n. 79). Tale pronuncia ribadisce che nella materia dei rapporti parentali è necessario perseguire l'interesse superiore del minore ("il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore") nonché tenere conto del principio di unicità dello *status* di figlio, che è peraltro ispiratore della riforma della filiazione di cui alla L. n. 219/2012. Ai fini che qui interessano, si rileva come la Corte abbia considerato le relazioni parentali come un profilo significativo dello *status* di figlio, le quali

assumono rilevanza nel delineare il contenuto di tale *status*; invero, i legami parentali contribuiscono alla crescita e al benessere del minore nonché alla costruzione della sua identità personale: *“la riforma della disciplina della parentela e dei suoi effetti sul piano personale, prima ancora che patrimoniale, sono focalizzati proprio sulla protezione del minore e sull’esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare, fermo poi restando che lo stato di figlio perdura per l’intera esistenza del soggetto. La rete dei legami parentali incarna, dunque, uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata a favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell’obiettivo costituzionale, l’interesse del minore”*. Nel caso dell’adozione ex art. 44, lett. d) legge 184/83, la Corte ha dunque concluso che il figlio adottato in casi particolari debba ricevere pari trattamento sotto il profilo dell’instaurazione dei legami con il nucleo parentale, ritenendo irragionevole che *“al solo minore adottato in casi particolari vengono negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo. Irragionevolmente un profilo così rilevante per la crescita e per la stabilità di un bambino viene regolato con la disciplina di un istituto, qual è l’adozione del maggiore d’età, plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie. La norma censurata priva, in tal modo, il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni”*.

Ne consegue che oggi ( con le sole eccezioni del caso di decesso del genitore biologico ovvero di mancanza di consenso – peraltro valutabile dal Tribunale- del genitore biologico) anche l’adottato ex art. 44 primo comma lettera d) legge 184/1983 godrà di una tutela relazionale e patrimoniale analoga a quella di ogni adottato.

Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte ( Cass 38162 del 2022), ritiene il Collegio di poter e dover mutare- adeguandosi- alle conclusioni e ai principi di cui all’invocata pronuncia. Osserva in fatto la Corte che *“ per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 79 del 2022 e prospettandosi la possibilità di una interpretazione adeguatrice del requisito del necessario assenso del genitore biologico, l’adozione in casi particolari, per come attualmente disciplinata, si profila come uno strumento potenzialmente adeguato al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali, restando la valutazione in ogni caso sottoposta al vaglio del giudice nella concretezza della singola vicenda e ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in ogni momento per dettare una disciplina ancora più aderente alle peculiarità della situazione”*.



Nell'affrontare l'interrogativo, sollevato dall'ordinanza di rimessione, se, essendo nel caso di specie stato chiesto il riconoscimento di effetti del provvedimento giurisdizionale straniero che accerta il rapporto di filiazione anche con il genitore intenzionale, il rifiuto sia giustificato dal contrasto con l'ordine pubblico internazionale, l'adozione rappresentando l'unico modo per dare forma giuridica al rapporto con il genitore intenzionale la Suprema Corte ha ribadito che *"la compatibilità con l'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera g), della legge n. 218 del 1995, deve essere valutata non solo alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindere nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico (Cass., Sez. Un., n. 12193 del 2019, cit.)"*.

Ribadiscono le Sezioni Unite che

- 1) "non possa essere seguita la proposta interpretativa della Sezione rimettente di escludere il contrasto con l'ordine pubblico, e quindi di ammettere la delibazione, là dove la pratica della gestazione per altri sia considerata lecita nell'ordinamento di origine, in quanto frutto di una scelta libera e consapevole, revocabile sino alla nascita del bambino e indipendente da contropartite economiche.

Il legislatore italiano, infatti, nel disapprovare ogni forma di maternità surrogata, ha inteso tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione oggettiva, nella considerazione che nulla cambia per la madre e per il bambino se la surrogazione avviene a titolo oneroso o gratuito. Indipendentemente dal titolo, oneroso o gratuito, e dalla situazione economica in cui versa la madre gestante (eventuale stato di bisogno), la riduzione del corpo della donna ad incubatrice meccanica, a contenitore di una vita destinata ad altri, ne offende la dignità, anche in assenza di una condizione di bisogno della stessa e a prescindere dal concreto accertamento dell'autonoma e incondizionata formazione del suo processo decisionale.

Nella maternità surrogata il bene tutelato è la dignità di ogni essere umano, con evidente preclusione di qualsiasi possibilità di rinuncia da parte della persona coinvolta.

Nel nostro sistema costituzionale la dignità ha una dimensione non solo soggettiva, ancorata alla sensibilità, alla percezione e alle aspirazioni del singolo individuo, ma anche oggettiva, riferita al valore originario, non comprimibile e non rinunciabile di ogni persona.

La dignità ferita dalla pratica di surrogazione chiama in gioco la sua dimensione oggettiva.

- 2) le Sezioni Unite non ignorano che la lettura suggerita dall'ordinanza di rimessione ( sulla quale anche questo Tribunale aveva fondato il proprio precedente convincimento) trova sostegno in una parte significativa del pensiero giuridico e culturale del nostro Paese, che prende le distanze dall'idea dei valori della persona che si impongono alla persona medesima, anche oltre quanto da questa voluto in maniera assolutamente libera, consapevole, integra e non condizionata. In questa prospettiva, il limite dell'ordine pubblico internazionale non sarebbe destinato ad operare quando la lex loci salvaguardi il diritto alla libertà e all'autodeterminazione della donna, alla quale soltanto sarebbe rimesso, in ultima istanza, il potere di individuare i tempi e i modi di realizzazione della sua personalità, sicché anche la scelta di accogliere l'embrione per aiutare altri a realizzare il loro progetto di genitorialità potrebbe rappresentare per la gestante un modo per realizzare la propria personalità.

Il Collegio ha presente che l'approdo interpretativo suggerito dall'ordinanza di rimessione è già stato raggiunto nella giurisprudenza di legittimità di Paesi vicini al nostro. La giurisprudenza del Bundesge-richtshof (sentenze 10 dicembre 2014 e 5 settembre 2018), ad esempio, in tema di stato dei nati all'estero da gestazione per altri, assegna rilievo dirimente alla circostanza che il vincolo di filiazione di cui si chiede il riconoscimento risulti fondato su un provvedimento giurisdizionale, e dunque su un atto idoneo, per sua natura, a fornire un'adeguata attestazione della conformità della vicenda procreativa alle regole e alle procedure del diritto straniero. Una lesione della dignità della gestante è infatti ravvisata solo qualora emergano fattori che lascino dubitare della sua libera partecipazione alla surrogazione, o là dove risultino oscure circostanze essenziali come i dati personali della donna, le condizioni del suo impegno o l'esistenza stessa di un accordo, o, ancora, quando nel procedimento giudiziale straniero non siano osservate le fondamentali garanzie procedurali, senza che rilevi, invece, l'avvenuto pagamento di un corrispettivo, non integrando l'attribuzione economica un elemento di costrizione di volontà della gestante.

- 3) che il nostro sistema vieta qualunque forma di surrogazione di maternità, sul presupposto che solo un divieto così ampio è in grado, in via precauzionale, di evitare forme di abuso e sfruttamento di condizioni di fragilità.

Di fronte a una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito all'interprete ritagliare dalla fattispecie normativa, per escluderle dal raggio di operatività dell'ordine pubblico internazionale, forme di surrogazione che, sebbene in Italia vietate, non sarebbero in grado di vulnerare, per le modalità della condotta o per gli scopi perseguiti, il nucleo essenziale del bene giuridico protetto.

Invero, punendo la surrogazione di maternità in via assoluta, cioè a prescindere dalle modalità della condotta o dagli scopi perseguiti, da una parte si tutela in via immediata la dignità della gestante su commissione, dall'altra si tende a prevenire, secondo la logica della china scivolosa, eventuali derive estreme di manifestazione del fenomeno, espresse da deprecabili forme di sfruttamento di donne in condizioni di bisogno economico, vulnerabili e presuntivamente prive di apprezzabili margini di autonomia decisionale.

- 4) Non è pertanto consentito al giudice, in sede di interpretazione, escludere la lesività della dignità della persona umana e, con essa, il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, là dove la pratica della surrogazione della maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino.

La valutazione caso per caso finirebbe per essere attribuita, in prima battuta, non al giudice, bensì all'ufficiale di stato civile, il quale sarebbe così chiamato ad "operare la scelta relativa al riconoscimento della genitorialità intenzionale sulla base dei criteri generali "normati" dalla pronuncia di queste Sezioni Unite. Ma vi sarebbe la "pratica impossibilità", con i poteri conferiti all'ufficiale di stato civile, "di procedere alla verifica se vi sia stato un corrispettivo economico a favore della donna che in un lontano Stato estero ha gestito per altri la maternità, e valutare la sua concreta condizione di soggezione ed il reale grado di libertà e consapevolezza della scelta effettuata, nonché le modalità di partecipazione alla scelta da parte del genitore intenzionale

- 5) Concorre a formare l'ordine pubblico internazionale anche il *best interest of the child*.

L'interesse del minore non può certo rappresentare un diritto tiranno rispetto alle altre situazioni soggettive costituzionalmente riconosciute o protette, che costituiscono nel loro insieme espressione della dignità della persona.

Nondimeno, esso ha un ruolo centrale e preminente.

Non legittima comportamenti disapprovati dall'ordinamento, ma esige ed impone che sia assicurata tutela all'interesse al riconoscimento giuridico del rapporto con il genitore d'intenzione

È "imprescindibile" la necessità di assicurare tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con chi ne abbia voluto la nascita in un Paese estero in conformità della *lex loci* e lo abbia poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale (sentenza n. 33 del 2021, cit.).

A sua volta, la Corte europea dei diritti dell'uomo declama che, dal punto di vista della Convenzione, occorre fare "abstraction du comportement éventuellement critiquable des

parents de manière à permettre la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant, critère su-  
prême dans de telles situations" (sentenza 22 novembre 2022, D.B. e altri c. Svizzera).

L'inserimento, nell'ordine pubblico internazionale, dell'interesse del minore apre uno  
scenario nuovo.

Ne deriva un temperamento, una mitigazione della aspirazione identitaria connessa al  
tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior  
interesse del bambino.

- 6) deve escludersi la trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori  
dell'originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il padre d'intenzione.  
L'ineludibile esigenza di garantire al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti  
degli altri bambini nati in condizioni diverse è assicurata attraverso l'adozione in casi  
particolari, ai sensi dell'art. 44, primo comma, lettera d), della legge n. 184 del 1983, che  
consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al  
legame con il partner del genitore biologico che ha condiviso il progetto genitoriale e ha di  
fatto concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

Orbene, questo Tribunale condivide, alla luce della motivazioni di cui alla richiamata statuizione, le  
ragioni fondanti la non trascrivibilità dell'atto di nascita formato all'estero relativo al minore nato  
da maternità surroga che vanno individuate:

- 1) In primo luogo nel fatto che nella non trascrivibilità si esprime la legittima finalità di  
disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, che offende in modo  
intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando  
un'inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente  
vulnerabili sul piano economico e sociale. Il riconoscimento *ab initio*, mediante trascrizione  
o delibazione del provvedimento straniero di accertamento della genitorialità, dello status  
filiationis del nato da surrogazione di maternità anche nei confronti del committente privo di  
legame biologico con il bambino, finirebbe in realtà per legittimare in maniera indiretta e  
surrettizia una pratica degradante. L'automatismo del riconoscimento del rapporto di  
filiazione con il genitore di intenzione sulla base del contratto di maternità surrogata e degli  
atti di autorità straniere che riconoscono la filiazione risultante dal contratto, non è  
funzionale alla realizzazione del miglior interesse del minore, attuando semmai quello degli  
adulti che aspirano ad avere un figlio a tutti i costi.
- 2) In secondo luogo, perché va escluso che il desiderio di genitorialità, attraverso il ricorso alla  
procreazione medicalmente assistita lasciata alla autodeterminazione degli interessati, possa

legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell'*an* e del *quando*, ma anche del *quomodo* (Corte cost., sentenza n. 79 del 2022)

L'accertamento della filiazione prescinde, oggi, dalla rigida dicotomia, che in passato costituiva il fondamento del sistema, tra filiazione biologica, basata sulla discendenza ingenua, e filiazione adottiva, incentrata sulla affettività e sulla necessità per il minore di crescere in un ambiente familiare idoneo all'accoglienza.

L'ordinamento già conosce e tutela rapporti di filiazione non originati dalla genetica, ma sorti sulla base della "scelta", e quindi dell'assunzione di responsabilità, di dar vita a un progetto genitoriale comune.

- 3) In terzo luogo, perché il riconoscimento della genitorialità non può essere affidato ad uno strumento di carattere automatico. L'instaurazione della genitorialità e il giudizio sulla realizzazione del miglior interesse del minore non si coniugano con l'automatismo e con la presunzione, ma richiedono una valutazione di concretezza: quella valutazione di concretezza che postula il riscontro del preminente interesse del bambino a continuare, con la veste giuridica dello status, un rapporto di cura e di affettività che, già nei fatti, si atteggia a rapporto genitoriale.

Una diversa soluzione porterebbe a fondare l'acquisto della genitorialità sulla sola scelta degli adulti, anziché su una relazione affettiva già di fatto instaurata e consolidata.

Peraltro, come ricordato dalla Suprema Corte:

- L'esclusione della automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero (o dell'atto di nascita formato all'estero) non cancella, né affievolisce l'interesse superiore del minore. Il nostro ordinamento conosce e tutela rapporti di filiazione non originati dalla genetica, ma sorti sulla base dell'accoglienza o dell'impegno in un condiviso disegno di genitorialità sociale.

Appartiene all'istituto dell'adozione particolare la valutazione in concreto dell'interesse alla identità filiale del minore che vive di fatto in una relazione affettiva con il partner del genitore biologico.

- L'adozione in casi particolari non dà rilevanza al solo consenso e non asseconda attraverso automatismi il mero desiderio di genitorialità; dimostra, piuttosto, una precisa vocazione a tutelare l'interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto anche con colui che, insieme al padre biologico, ha condiviso e attuato il progetto del suo concepimento e, assumendosi la responsabilità della cura e dell'educazione, ha altresì concorso in fatto a instaurare quella organizzazione di vita comune diretta alla crescita e allo sviluppo della personalità che è la famiglia.

L'adozione in casi particolari presuppone, infatti, un giudizio sul miglior interesse del bambino e un accertamento sulla idoneità dell'adottante.

Il riconoscimento della pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato postula che ne sia accertata la corrispondenza all'interesse del minore.

Il riconoscimento della genitorialità è quindi ancorato a una verifica in concreto dell'attualità del disegno genitoriale e della costante cura in via di fatto del bambino.

- Attraverso l'adozione in casi particolari, l'ordinamento italiano assicura tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico, ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, del suo rapporto con il genitore d'intenzione.
- L'adozione in casi particolari rappresenta l'istituto che consente al bambino, nato a seguito di maternità surrogata nell'ambito di un progetto procreativo di una coppia omoaffettiva, di mantenere, con il riconoscimento dello status di figlio, la relazione affettiva e di cura già di fatto instaurata e consolidata con il partner del genitore biologico.
- L'adozione in casi particolari rappresenta anche il modello rivolto a consolidare, con una veste giuridica, il rapporto con quello, dei due componenti della coppia, che non è genitore biologico e quindi non risulta genitore secondo l'ordinamento italiano.

Ritiene quindi il Collegio di dover aderire a fare proprio il principio da ultimo consacrato con la pronuncia n. 38162/2022 secondo cui:

*“Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l'originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d'intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L'ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, primo comma, lettera d), della legge n. 184 del 1983. Allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, l'adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita”.*



Accoglimento n. cronol. [REDACTED] del 23/06/2023  
RG n. [REDACTED]

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VIII civile del Tribunale di Milano in data  
04/05/2023

Il Giudice estensore

dott. Laura Maria Cosmai

Il Presidente

dott. Enrica Alessandra Manfredini